

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MEMENTO"

"MEMENTO" – COSTITUENDA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITÀ, DURATA

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1.1 Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla Legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore") così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, è costituita un'associazione denominata **"MEMENTO", costituenda Associazione di Promozione Sociale (APS).**

L'acronimo **"APS"** e la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** potranno essere utilizzati **solo dopo l'avvenuta iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).**

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2 La sede legale è stabilita nel Comune di **Carpi (Provincia di Modena)**. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Assemblea.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata. Essa può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Attività e Finalità

2.1 L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare delle seguenti:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.2 L'Associazione è un ente **non commerciale e senza scopo di lucro**, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, essa si propone di:

- promuovere e valorizzare il territorio, esaltandone le caratteristiche storiche, naturali, ambientali e antropiche, anche attraverso eventi, festival, itinerari culturali, mostre e iniziative di turismo responsabile e sostenibile, nonché attività di promozione delle identità locali e delle tradizioni popolari;
- contribuire allo sviluppo culturale, sportivo e civile dei cittadini, mediante l'organizzazione di attività formative, culturali, motorie, artistiche e di socialità diffusa finalizzate al benessere e alla partecipazione della collettività;
- favorire la coesione sociale e la crescita culturale, morale e civile della comunità, promuovendo il dialogo intergenerazionale, la cittadinanza attiva, la partecipazione democratica e il senso di appartenenza alla comunità locale;
- sostenere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva attraverso iniziative di educazione civica, di legalità e di sensibilizzazione e sulla tutela dell'ambiente;
- valorizzare il potenziale di crescita e di inclusione sociale di bambini, giovani, donne, anziani e persone svantaggiate, attraverso laboratori educativi, progetti di inclusione, percorsi di empowerment, mentoring e attività sociali mirate all'integrazione e alla solidarietà;
- attuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004, anche mediante azioni di rigenerazione urbana, recupero di spazi dismessi o beni culturali e progetti di salvaguardia ambientale e paesaggistica;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, educative e ricreative di interesse sociale, comprese iniziative editoriali, multimediali e di promozione del volontariato, realizzando mostre, rassegne, festival, corsi, conferenze e produzioni multimediali volte alla diffusione della cultura e della creatività sociale;

- promuovere la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore, destinandoli a finalità civiche, culturali, sociali o formative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere il recupero, in collaborazione con altre realtà del territorio, di beni pubblici in disuso;
- promuovere la cultura e le tradizioni del territorio, attraverso eventi e percorsi dedicati alla scoperta e alla valorizzazione delle identità locali, con particolare attenzione alla cultura enogastronomica, tessile, artigianale e produttiva;
- collaborare con enti pubblici, scuole, università, fondazioni e altre realtà del Terzo Settore per la realizzazione di progetti, reti e iniziative di interesse comune nei campi della cultura, della sostenibilità e dell'inclusione sociale.
- ricercare, selezionare e sostenere i piccoli produttori locali, in particolare quelli che adottano metodi di produzione biologici ed eco-compatibili, instaurando con essi rapporti diretti e trasparenti che garantiscano un'equa remunerazione;
- stabilire contatti a livello nazionale con enti e organizzazioni operanti per scopi analoghi, collaborando alla realizzazione di iniziative comuni;
- organizzare iniziative di raccolta fondi, eventi divulgativi e attività di formazione rivolte a famiglie e cittadini per sostenere i progetti dell'associazione e la partecipazione comunitaria.
- sviluppare la promozione di un turismo ecosostenibile attraverso la fruizione della rete di strade bianche e dei percorsi minori di viabilità rurale a tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale;
- divulgare risultati di ricerche volte alla promozione e allo sviluppo del turismo enogastronomico, anche mediante attività editoriale, quali manuali (cartacei ed elettronici), siti web ecc.;
- instaurare rapporti di costante collaborazione con autorità e/o organi nazionali e comunitari competenti per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità dell'associazione e diventare attore nella co-programmazione di interventi sul territorio;
- educazione e sensibilizzazione della comunità sul consumo responsabile e la tutela dell'ambiente;
- eventi di autofinanziamento attraverso momenti conviviali con la somministrazione di alimenti e bevande autoprodotte o acquistati.

2.3 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Le attività diverse sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne attesta il carattere secondario e strumentale nel bilancio di esercizio.

2.4 Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può inoltre svolgere attività strumentali o accessorie quali:

- organizzare incontri pubblici, manifestazioni, convegni, corsi, seminari, campi e laboratori tematici;
- collaborare con scuole, università, enti pubblici, fondazioni, cooperative e altre realtà del Terzo Settore;
- organizzare l'approvvigionamento di beni e servizi per gli associati, anche sperimentando nuovi strumenti di economia solidale;
- sostenere e promuovere piccole produzioni locali di qualità, instaurando rapporti diretti e trasparenti con i produttori;
- svolgere attività di raccolta fondi, donazioni, lasciti o contributi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;

TITOLO II – GLI ASSOCIATI

Art. 3 – Soci

3.1 I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- **Soci ordinari**, che partecipano alla vita associativa e versano la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo;
- **Soci sostenitori**, cioè coloro che effettuano, in via ordinaria, contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale;
- **Soci benemeriti**, cioè coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari nei confronti dell'Associazione;
- **Soci fondatori**, cioè coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e che hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.

3.2 Tutte le categorie di soci godono dei medesimi diritti e doveri, ivi compresi il diritto di voto in Assemblea e i diritti di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

3.3 Tutti i soci, ad eccezione dei fondatori e dei benemeriti, presentano domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, contenente le generalità, i recapiti e la dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto e dei regolamenti interni. L'attribuzione della qualifica di socio benemerito o di socio fondatore costituisce a tutti gli effetti delibera di ammissione, ai sensi del presente articolo, comportando l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

3.4 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione **tutte le persone fisiche**, nonché **gli enti del Terzo Settore o comunque enti senza scopo di lucro** che ne condividano gli scopi e le finalità. La domanda, nel caso di enti, è presentata dal legale rappresentante; nel caso di minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale.

3.5 L'Associazione **non pone limitazioni** all'ammissione dei soci in base a condizioni economiche, sociali, politiche, religiose o di altra natura. Il numero dei soci è **illimitato**, ma non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Qualora aderiscano enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, il loro numero non potrà mai superare il **50%** del numero complessivo dei soci con natura di associazione di promozione sociale.

3.6 L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rifiuto, il Consiglio deve motivare per iscritto il diniego e comunicarlo all'interessato, che può, entro i successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile. La decisione dell'Assemblea è **definitiva e inappellabile**.

3.7 La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera di ammissione e la relativa iscrizione nel **Libro Soci**, che può essere tenuto anche in formato elettronico, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3.8 L'iscrizione è a tempo **indeterminato**, decorre dalla data di ammissione e cessa per recesso volontario o per le cause previste dal successivo art. 5.

3.9 Non è ammessa alcuna forma di **partecipazione temporanea** alla vita associativa.

3.10 La quota associativa non può essere **trasferita, rivalutata o ceduta** a terzi, né costituisce titolo di proprietà o di partecipazione al patrimonio dell'Associazione. La quota associativa è annuale, indivisibile e non rimborsabile.

3.11 Il versamento della quota associativa dà diritto al rilascio della **tessera sociale annuale**. Il rinnovo della quota comporta automaticamente il rinnovo del vincolo associativo.

Art. 4 – Diritti e Doveri dei Soci

4.1 Tutti i soci:

- hanno diritto di voto in Assemblea, qualora iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con la quota associativa;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- esercitano il diritto di voto secondo il **principio del voto singolo ("una testa, un voto")**, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017;
- possono eleggere tutti gli organi sociali e candidarsi a farne parte;
- possono partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- possono consultare, previa richiesta scritta, i libri sociali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

4.2 I soci minorenni esercitano i diritti associativi di cui al comma 4.1, ivi compreso il diritto di voto in Assemblea, alle medesime condizioni ivi previste, per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, che li rappresenta nei rapporti associativi.

4.3 Tutti i soci sono tenuti a:

- mantenere un comportamento di **correttezza, rispetto e collaborazione** nei confronti degli altri soci e degli organi associativi;
- osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- contribuire, secondo le proprie possibilità e disponibilità economiche, **al** perseguimento degli scopi sociali, nonché mediante versamento di una quota associativa, il cui importo e modalità di versamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

4.4 Fatto salvo quanto previsto all'art. 6.2, le attività svolte dai soci in favore dell'Associazione sono **a titolo gratuito** e di **liberalità**. È consentito il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.5 L'Associazione garantisce **parità di trattamento e pari opportunità** tra i soci, e l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione basata su genere, etnia, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

4.6 L'Associazione assicura la **tutela dei dati personali** dei soci nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale.

4.7 Il socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con la conclusione dell'anno sociale in corso. Il socio receduto è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie verso l'Associazione.

Art. 5 – Perdita della Qualità di Socio

5.1 La perdita della qualifica di socio si verifica:

- per **recesso volontario**;
- per **mancato pagamento** della quota associativa eventualmente stabilita, previa diffida del Consiglio Direttivo;
- per **gravi violazioni** delle disposizioni statutarie o regolamentari;
- per **comportamenti lesivi** della dignità o del patrimonio morale e materiale dell'Associazione;
- per **scioglimento o perdita dei requisiti**, nel caso di soci enti del Terzo Settore;
- per lo svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

5.2 In caso di mancato pagamento della quota annuale, la perdita della qualifica avviene previa diffida del Consiglio Direttivo e mancata regolarizzazione entro trenta giorni.

5.3 L'esclusione o espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con **provvedimento motivato**, previa contestazione scritta e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

5.4 Contro il provvedimento di esclusione o espulsione, il socio può presentare **ricorso all'Assemblea** entro trenta giorni dalla notifica. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento fino alla decisione definitiva dell'Assemblea.

5.5 Il socio receduto o escluso **non ha diritto al rimborso** delle quote versate, né ad alcuna indennità e non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

5.6 Le decisioni relative alla perdita della qualifica di socio devono essere **annotate nel Libro Soci** entro trenta giorni dalla loro adozione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 – Organi Sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, al verificarsi dei presupposti di legge;

- il Revisore legale dei conti, al verificarsi dei presupposti di legge;
- il Collegio dei Probiviri, se istituito.

6.2 Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito e ai loro titolari spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Resta ferma la possibilità per l'Associazione di conferire agli associati, ivi compresi coloro che ricoprono cariche sociali, incarichi professionali o rapporti di lavoro retribuiti, purché aventi ad oggetto prestazioni distinte e ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali derivanti dalla carica associativa. Resta fermo che l'associato cui sia conferito un incarico retribuito non può essere iscritto nel Registro dei Volontari.

6.3 Gli organi sociali restano in carica fino all'elezione dei nuovi componenti.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea è l'organo **sovrano** dell'Associazione. Le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

7.2 L'Assemblea è convocata in **sessione ordinaria e straordinaria**. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

7.3 La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la conoscibilità (posta elettronica, messaggistica certificata, pubblicazione sul sito o affissione in sede), con **preavviso minimo di 10 giorni** e indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno **una volta all'anno** per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale. Può essere convocata altresì ogni volta che lo richiedano il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un **decimo dei soci aventi diritto al voto**.

7.5 L'Assemblea si considera validamente costituita:

- in **prima convocazione**, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti.

7.6 Le deliberazioni sono assunte con la **maggioranza semplice dei voti validamente espressi**, salvo diversa disposizione del presente statuto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea fino a un massimo di tre altri soci mediante delega scritta.

7.7 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in **seconda convocazione** è sufficiente la presenza della metà più uno dei soci.

7.8 Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo di cui al precedente comma, l'Assemblea straordinaria può essere riconvocata in terza o quarta convocazione:

- in terza convocazione è valida con la presenza di almeno il 30% degli associati;
- in quarta convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

7.9 L'Assemblea può svolgersi anche **in modalità telematica o mista**, purché sia garantita la verifica dell'identità dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e la regolarità delle votazioni.

7.10 Le deliberazioni sono riportate nel **Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea**, firmate dal Presidente e dal Segretario.

7.11 Competenze dell'Assemblea ordinaria:

approva il **bilancio di esercizio** e l'eventuale bilancio sociale;

approva e modifica i **regolamenti interni**;

elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- decide sui **ricorsi dei soci** in materia di ammissione o esclusione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.12 Competenze dell'Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo **Statuto**;
- delibera sulla **trasformazione, fusione o scissione** dell'Associazione;
- delibera sullo **scioglimento** dell'Associazione e sulla **devoluzione del patrimonio**;
- decide su ogni altra questione di particolare rilevanza attribuita alla sua competenza.

Art. 8 – Il Presidente

8.1 Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione e ne cura i rapporti esterni, anche in giudizio.

8.2 È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica **quattro anni** ed è rieleggibile.

8.3 Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firma i verbali e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni.

8.4 Esercita i poteri di **ordinaria amministrazione**; può esercitare poteri di straordinaria amministrazione su **delega espressa del Consiglio Direttivo**.

8.5 In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

8.6 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal **Vicepresidente**, eletto dal Consiglio Direttivo.

8.7 In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Presidente resta in carica per la **sola ordinaria amministrazione** e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro trenta giorni.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di **amministrazione e gestione** dell'Associazione. È composto da un minimo di **tre membri sino a un massimo di 7**, eletti dall'Assemblea tra i soci.

9.2 Resta in carica **quattro anni**, i suoi membri sono rieleggibili e operano a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

9.3 L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.

9.4 Competenze del Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il **Vicepresidente**, il **Segretario** e, se previsto, il **Tesoriere**;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre i **programmi annuali di attività**;
- redigere il **bilancio di esercizio** e, se previsto, il **bilancio sociale**;
- determinare l'ammontare della **quota associativa** annuale;
- deliberare sulle **domande di ammissione** dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- curare la gestione del patrimonio e dei beni dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra materia non riservata ad altri organi.



9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno **una volta l'anno**, su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri.

9.6 Le deliberazioni sono valide con la presenza della **maggioranza dei componenti** e approvate a **maggioranza semplice** dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.7 Le riunioni possono tenersi anche **telematicamente**, purché sia garantita la verifica dell'identità dei partecipanti e la regolarità delle deliberazioni.

9.8 Di ogni riunione viene redatto **verbale**, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nel Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

9.9 In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

9.10 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;

9.11 Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore. Il funzionamento del Comitato Tecnico è disciplinato da regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario e, se previsto, il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

10.2 Il Segretario:

redige i verbali delle riunioni;

- cura la tenuta dei libri sociali;
- gestisce la corrispondenza e i documenti ufficiali;
- assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'attività amministrativa.

10.3 Il Tesoriere:

- gestisce la contabilità e le risorse finanziarie;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo;

- vigila sulla corretta tenuta dei libri contabili.

Art. 11 – Organo di Controllo

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;

11.2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;

11.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

11.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

11.5. L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

11.6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Revisore Legale dei Conti

12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;

12.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;

12.3 Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;

12.4 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

12.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;

12.6 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto da **tre membri**, scelti tra i soci, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea.

13.2 Ha il compito di:

- dirimere le controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione;
- vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- esprimere pareri non vincolanti su questioni etiche o disciplinari.

13.3 I Probiviri durano in carica **quattro anni** e restano in carica anche in caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, fino alla nomina del nuovo Collegio.

13.4 Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;

13.5 Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;

13.6 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 14 – Presidente Onorario

14.1 L'Assemblea può nominare un **Presidente Onorario** per meriti particolari a favore dell'Associazione.

14.2 Il Presidente Onorario può rappresentare l'Associazione su delega del Consiglio Direttivo in manifestazioni o rapporti istituzionali, senza diritto di voto negli organi sociali.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Patrimonio e Risorse Economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

15.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;

- eccedenze e avanzi di gestione annuali;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- quote di partecipazione e altri titoli legittimamente posseduti;
- fondi di riserva e accantonamenti;
- ogni altra disponibilità patrimoniale acquisita a qualunque titolo.

15.3 Le **risorse economiche** per lo svolgimento delle attività associative provengono da:

- le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;
- erogazioni liberali e contributi dei soci e di terzi;
- contributi di enti pubblici o privati;
- proventi derivanti da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- raccolte fondi e iniziative di autofinanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali.

15.4 È **vietata la distribuzione, anche indiretta**, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

15.5 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le disposizioni del presente Statuto di cui all'art. 24.

Art. 16 – Bilancio di Esercizio

16.1 L'esercizio sociale si apre il **1° gennaio** e si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.

16.2 Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio di esercizio nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

16.3 Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse.

16.4 Se obbligatorio, viene redatto anche il **bilancio sociale**, in conformità alle linee guida ministeriali.

16.5 Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

16.6 Il bilancio e gli eventuali allegati devono essere messi a disposizione dei soci almeno **dieci giorni prima** della riunione assembleare convocata per la loro approvazione.

16.7 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.8 È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – Libri Sociali

17.1 L'Associazione tiene i seguenti libri obbligatori:

- il **Libro degli associati**, anche in formato elettronico;
- il **Libro dei volontari**, per coloro che prestano attività in modo non occasionale;
- il **Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea**;
- il **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali**.

17.2 Tutti i libri sociali devono essere conservati presso la sede dell'Associazione e resi disponibili per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta scritta.

17.3 Il Presidente, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al socio il giorno e l'orario per la consultazione.

Art. 18 – Apporto dei Volontari

18.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei **volontari associati**, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito.

18.2 L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Il volontario può essere rimborsato esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore

18.3 La qualità di volontario è **incompatibile** con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altra forma di collaborazione retribuita con l'Associazione. Il socio

che percepisce compensi dall'Associazione non può essere iscritto nel Registro dei Volontari, fermo restando il suo diritto di ricoprire cariche associative

18.4 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro **infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi**, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

18.5 I volontari che prestano attività in modo non occasionale devono essere iscritti nell'apposito **Registro dei Volontari**.

Art. 19 – Lavoratori

19.1 L'Associazione può avvalersi di **lavoratori dipendenti o autonomi**, anche tra i propri soci, solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità istituzionali.

19.2 Il numero dei lavoratori impiegati non può superare i limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

19.3 L'Associazione può stipulare **accordi e convenzioni** con enti pubblici e privati, nonché collaborare o aderire ad altre realtà del Terzo Settore, fondazioni, cooperative o imprese sociali, nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà.

19.4 I rapporti di lavoro e di collaborazione devono essere disciplinati nel rispetto delle normative vigenti in materia di diritto del lavoro e del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 – Collaborazioni Esterne e Convenzioni

20.1 Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione può stipulare **convenzioni o protocolli d'intesa** con enti pubblici, scuole, università, fondazioni o imprese sociali.

20.2 Le convenzioni devono prevedere criteri di trasparenza e di corretta gestione, nonché forme di verifica e rendicontazione delle attività svolte.

20.3 L'Associazione può inoltre promuovere e partecipare a reti, coordinamenti o associazioni di secondo livello per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

21.1 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione si iscrive nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

21.2 L'Associazione è tenuta ad aggiornare periodicamente, secondo i termini di legge, tutte le informazioni e i documenti depositati nel Registro Unico.

21.3 Sino all'iscrizione nel RUNTS, l'acronimo "APS" e la denominazione "Associazione di Promozione Sociale" **non possono essere utilizzati** negli atti, nella corrispondenza o nelle comunicazioni al pubblico.

21.4 Una volta iscritta, l'Associazione è tenuta a indicare **gli estremi dell'iscrizione** in tutti gli atti, documenti e comunicazioni ufficiali.

Art. 22 – Modifiche allo Statuto

22.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea **straordinaria** dei soci. L'Assemblea straordinaria, come previsto ai sensi dell'art. 7.7, è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in **seconda convocazione** è sufficiente la presenza della metà più uno dei soci.

22.2 Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo di cui al precedente comma, l'Assemblea straordinaria può essere riconvocata in terza o quarta convocazione:

- in terza convocazione è valida con la presenza di almeno il 30% degli associati;
- in quarta convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

In ogni caso, le modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Fatto salvo quanto previsto all'art. 24 in tema di scioglimento dell'associazione.

22.3 Le modifiche statutarie che comportano l'adeguamento a disposizioni inderogabili di legge o regolamento possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima Assemblea utile.

Art. 23 – Trasformazione, Fusione e Scissione dell'Associazione

23.1 L'Assemblea può deliberare la **trasformazione, fusione o scissione** dell'Associazione ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile.

23.2 Il quorum costitutivo e deliberativo è quello previsto per le modifiche statutarie.

23.3 Tali operazioni devono avvenire nel rispetto dei principi di **continuità delle finalità di utilità sociale** e della destinazione del patrimonio, come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 24 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

24.1 Lo **scioglimento dell'Associazione** è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati aventi diritto al voto.

24.2 L'Assemblea, con la stessa deliberazione, nomina uno o più **liquidatori** e ne determina i poteri.

24.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS o dell'autorità competente, ad altri **Enti del Terzo Settore** individuati dall'Assemblea, che perseguano finalità analoghe o compatibili.

24.4 È in ogni caso esclusa la distribuzione di somme, beni o valori patrimoniali ai soci, fondatori, amministratori o collaboratori dell'Associazione.

Art. 25 – Rimandi e Norme di Rinvio

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si applicano le disposizioni del **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)** e successive modifiche, le norme del **Codice Civile** e la normativa vigente in materia.

25.2 L'Associazione può dotarsi di uno o più **Regolamenti attuativi**, approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea, per disciplinare le materie non direttamente regolate dal presente Statuto.

25.3 In caso di contrasto tra disposizioni regolamentari e statutarie, prevale sempre quanto stabilito nel presente Statuto.

Approvato nella assemblea dei soci del 12/03/2026

Il Segretario

Stefano Trovati

Il Presidente

Alfred Msh